

SCHEMA DI CONTRATTO

(Il presente schema di contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella busta amministrativa)

**SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE VERDI
CIG 7998579C30**

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

La **AIRGEST S.p.A.** (di seguito denominata "AIRGEST" o "Società" o "Stazione Appaltante" o "Committente"), con sede legale in Aeroporto Civile "V. Florio", snc, C.da Birgi - 91020 Trapani (TP), iscritta nel Registro delle Imprese di Trapani n. 94348, C.F./P. IVA 01613650819, rappresentata dal Dott. Salvatore Ombra, nella Sua qualità di Presidente della Società, il quale interviene al presente atto munito di idonei poteri, da una parte

E

L'Impresa _____ (di seguito denominata "Appaltatore" o "Affidatario" o "Prestatore del servizio" o "Impresa" o "Esecutore"), rappresentata dal _____, il quale interviene al presente atto in qualità di rappresentante legale/procuratore speciale dell'Impresa, con sede legale in via _____, n. ____ - CAP _____ città _____ - (____), iscritta al Registro delle Imprese di _____ con Repertorio Economico Amministrativo n. _____ ed avente numero di codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____, dall'altra parte

congiuntamente denominati "**le Parti**"

p r e m e s s o

- che con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'01 agosto 2019, esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il procedimento per l'affidamento del "Servizio di pulizia e manutenzione aree verdi", da espletarsi presso l'Aeroporto Civile di Trapani - Birgi;
- che la Committente ha indetto una gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in appalto dei servizi in parola, con Lettera di Invito, trasmessa in data 21/10/2019 a tutti gli operatori economici iscritti presso l'Albo dei fornitori di fiducia della Stazione Appaltante, presenti nelle seguenti categorie merceologiche: (i) pulizia generica; (ii) disinfezione - derattizzazione - sanificazione; (iii) sfalcio erba - servizio; (iv) altri servizi e pubblicata sul sito internet www.airgest.it;
- che la gara, con la conseguente graduatoria, è stata esperita per un importo a base d'asta di **euro 373.642,12** (diconsi euro trecento settantatremila seicento quarantadue/12) **oltre a euro 1.829,28** (diconsi euro mille ottocento ventinove/28) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, giusto verbale redatto dalla Commissione di gara appositamente nominata dalla stazione appaltante;
- che in base alle risultanze della predetta gara, riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, il servizio in oggetto è stato aggiudicato all'Impresa _____ - per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro _____ **oltre a euro 1.829,28**, come di seguito specificato, in seguito all'offerta di ribasso pari al _____ %",
- che l'Impresa _____ ha presentato la documentazione prescritta dalla Lettera di Invito;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna tutte le norme e le disposizioni contenute nella predetta Lettera di Invito e nei relativi allegati;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'Impresa _____, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- che la Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, Airgest S.p.A., ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'Impresa stessa;
- che l'Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui devono essere eseguiti i servizi ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo e dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione di tali servizi;
- che l'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel Capitolato Tecnico (e relativi allegati) sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell'oggetto dell'appalto e che la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità;

- che AIRGEST, pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed alle condizioni di seguito specificate;

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Contratto disciplina l'esecuzione del servizio di pulizia, manutenzione aree verdi e gestione dei rifiuti aeroportuali dell'Aeroporto Civile di Trapani Birgi, secondo gli *standards*, modalità, termini e condizioni tutte previste secondo le specifiche minime di cui al Capitolato Tecnico e relativi allegati, nell'Offerta Tecnica, nel Piano Dettagliato di Lavoro (PDL), nella "Scheda di offerta economica", atti che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, si uniscono al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, ai quali si rinvia integralmente.

2. Il servizio in questione deve essere svolto all'interno dell'orario di operatività dello scalo (per tutta la durata dell'attività in area operativa Air Side/Land Side, ovvero dall'apertura dell'area check-in del primo volo del mattino alla chiusura dell'ultimo volo in partenza della sera, anche in caso di anomalie operative, dirottamenti e ritardi non programmati) ed in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla Airgest S.p.A., dalla Direzione Aeroportuale, dalla Dogana, dalla Pubblica Sicurezza e dalle altre autorità competenti, nell'ambito dell'Aeroporto Civile "V. Florio" di Trapani Birgi, presso le aree meglio indicate nelle planimetrie di cui all'allegato "Classificazione dei luoghi" e "Planimetria dei luoghi", che si uniscono al presente Contratto, per costituire parte integrante e sostanziale, cui si rinvia integralmente.

3. L'appalto riguarda l'affidamento di tutte le attività elencate nel Capitolato Tecnico, di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo:

❖ Servizio di Pulizia:

- Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale dell'area dell'aerostazione passeggeri aperta al pubblico, degli uffici del personale ENAC, dell'Airgest, degli Enti di Stato ed Operativo, dei servizi igienici di pertinenza delle varie zone, dell'aerostazione merci e bagagli, degli arredi e delle suppellettili presenti nelle aree interne, negli ambienti e nei locali degli immobili dell'Airgest;
- Manutenzione degli accessori e delle attrezzature di tutti i servizi igienici, compresa la fornitura di tutto il materiale di consumo occorrente a garantire il servizio a regola d'arte.

❖ Servizio di Manutenzione aree a verde:

- Servizio di disinfestazione e derattizzazione;
- Pulizia periodica delle Aree esterne e a Verde;
- Servizio di gestione e manutenzione delle aree verdi;
- Gestione dei rifiuti differenziati ed indifferenziati (Movimentazione all'interno del sedime aeroportuale, pesatura e stoccaggio) prodotti da tutte le organizzazioni ubicate all'interno del sedime aeroportuale;
- Fornitura di tutto il materiale di consumo occorrente a garantire il servizio a regola d'arte.

4. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Tecnico.

ART. 2 – MODALITÀ OPERATIVE, CONDIZIONI DI ESECUZIONE ED ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI – CLAUSOLA SOCIALE

1. I servizi di cui al superiore art. 1 dovranno essere espletati, in ogni caso, secondo *standard* di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente, rimanendo a carico dell'Impresa tutte le attrezzature e i materiali di consumo, nessuno escluso, necessari per l'esecuzione delle suddette operazioni.

2. Le modalità di esecuzione delle attività, oggetto d'affidamento, saranno unicamente impartite dalla Committente attraverso i propri Responsabili/Supervisor. Tali indicazioni saranno fornite al/i Responsabile/i del servizio/Coordinatore/i, indicato/i dall'Appaltatore.

3. L'Appaltatore deve garantire la presenza di un di Referente per tutto l'affidamento del servizio. Tale figura terrà i contatti con i Responsabili/Supervisor del Committente assicurando l'adeguatezza del numero di risorse per il rispetto degli *standard* qualitativi di seguito indicati, anche in caso di anomalie operative, dirottamenti e ritardi non programmati.

4. È facoltà insindacabile della Committente intervenire, a sua discrezione, con proprio personale, per rimediare a situazioni che possono causare disservizi per un'attività richiesta e non completamente, o solo parzialmente, soddisfatta dall'Appaltatore, riservandosi le azioni del caso nei confronti dell'Appaltatore stesso.

5. Airgest S.p.A. non assume alcuna responsabilità verso l'impresa esecutrice a seguito dell'eventuale chiusura al traffico aereo civile dell'aeroporto, ovvero della eventuale limitazione dell'attività aerea civile dell'aeroporto stesso.

6. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Tecnico.

7. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale.

ART. 3 – DURATA E DECORRENZA

1. **L'affidamento del servizio di pulizia avrà la durata di mesi 12 (dodici)** a decorrere dalla data di decorrenza dell'attività operativa (dalle ore 00:01 del giorno di decorrenza dell'attività operativa sino alle ore 23:59 del giorno di scadenza naturale del contratto, decorsi i 12 mesi) [oppure in alternativa, nei casi di urgenza e/o necessità, sotto tutte le riserve di legge, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo] dal gg/mm/aaaa, quale data del verbale di avvio dell'esecuzione anticipata del contratto.

2. **L'affidamento del servizio di manutenzione aree verdi avrà la durata di mesi 12 (dodici) con decorrenza dell'attività operativa dal 29 marzo 2020.**

3. Airgest S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di avvalersi dell'opzione di **proroga per ulteriori mesi 6 (sei), da esercitarsi 4 (quattro) mesi prima della scadenza naturale dell'affidamento annuale**, con decorrenza dall'avvio operativo dei

servizi, oggetto d'affidamento, come sopra indicato.

4. **È escluso il rinnovo tacito.**

ART. 4 – CORRISPETTIVO

1. L'importo complessivo per l'esecuzione dei servizi, oggetto del presente Contratto, è pari ad euro00 (diconsi euro _____/___) **oltre IVA**, già comprensivo dell'importo pari ad **€1.829,28** (euro mille ottocento ventinove/28) quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta, secondo l'offerta economica presentata, inclusiva di tutti gli oneri connessi al servizio affidato, quali:

- Retribuzione del lavoratore (inclusi tutti i ratei che si maturano obbligatoriamente in relazione all'esistenza del rapporto di lavoro, oltre TFR e versamento degli oneri previdenziali e assicurativi previsti per legge);
- Assenze per malattie e infortuni;
- Assicurazione per responsabilità civile verso terzi, per responsabilità civile verso prestatori di lavoro;
- Costi per il rilascio Pass Aeroportuali;
- Costi di sostituzione del personale;
- Oneri per la formazione/qualificazione.

2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.

3. **Le eventuali prestazioni straordinarie, attivate da eventi improvvisi o non ricorrenti** (a titolo solo esemplificativo e non già esaustivo: pulizia straordinaria in occasioni di riunioni, convegni, interventi edili o di traslochi, etc...), che il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Affidatario e che l'Affidatario si impegna, comunque, a soddisfare, consistono in interventi di identica tipologia rispetto a quelli già previsti nel servizio ordinario di cui al presente Contratto e negli atti ad esso allegati o da esso richiamati e, quindi, compresi tra le attività oggetto d'appalto ma non già tra le attività programmate.

4. **Tali prestazioni aggiuntive che il Committente si riserva di chiedere, entro un massimale di 100 ore lavorative straordinarie per trimestre, senza diritto di chiamata, sono comprese nell'importo contrattuale.**

5. **Eventuali ore residue del suddetto monte ore, nel trimestre di riferimento, saranno cumulate al trimestre successivo e così via seguendo per tutta la durata del presente Contratto.** Al riguardo, trova applicazione il principio della "banca-ore": pertanto, nel caso in cui il Committente non attinga, nel corso di ciascun trimestre considerato, all'indicato *plafond* orario, lo stesso potrà sommarsi al monte ore del/i mese/i successivo/i.

6. **Il suddetto monte ore di 100 ore lavorative straordinarie per trimestre è da intendersi come *plafond* comune ai servizi oggetto d'appalto di cui al presente Contratto.**

7. Le attività dovranno svolgersi secondo i tempi e le modalità richieste da AIRGEST. Sono a carico dell'Impresa tutte le attrezzature ed i materiali di consumo necessari per l'esecuzione delle suddette operazioni.

8. In caso di superamento di tale limite (oltre le 100 ore lavorative straordinarie trimestrali), ai fini del computo dell'ulteriore corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore in relazione a tali prestazioni eccedentarie (le prime 100 ore dovendosi intendere già ricomprese nell'importo contrattuale), troverà applicazione il costo orario di prestazione, determinato in misura proporzionale sul canone mensile contrattualizzato e computato in base all'effettivo periodo di attività straordinaria prestata oltre le 100 ore lavorative straordinarie trimestrali, a seguito di attestata e vincolante verifica di regolare fornitura dei servizi resi.

9. **Il contratto è stipulato a "corpo".**

10. **Nel corrispettivo a corpo, è ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.**

11. Airgest S.p.A. riconoscerà solo le ore effettivamente lavorate ed autorizzate.

12. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in modo difforme ovvero rispetto alle modalità, termini condizioni e *standards* previsti e regolarmente autorizzati.

13. Per gli interventi effettuati con chiamata di pronta reperibilità non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.

14. L'esatta quantificazione dei servizi, oggetto del Contratto, regolarmente espletati, accertati ed accettati dal Committente, costituirà oggetto di verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione e definitiva, vincolante ai fini della contabilizzazione mensile dei servizi stessi, che verrà riconosciuta all'Appaltatore.

15. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Tecnico.

ART. 5 – ESCLUSIONE DELLA REVISIONE DEI PREZZI

1. Il corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, è fisso ed invariabile per l'intera durata del contratto.

2. Non si darà luogo a revisione dei prezzi per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa alea assunta dall'Appaltatore per l'intera durata del contratto e sue eventuali proroghe e ciò in deroga all'art. 1664 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge.

ART. 6 – VARIAZIONI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI

1. A fronte di variazioni e/o modifiche normative, regolamentari e/o disposizioni, emanate dalle competenti Autorità Amministrative e dallo stesso Committente, AIRGEST si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore, che nulla potrà eccepire, l'eventuale variazione dei servizi di cui al presente Contratto per adeguarli alle nuove disposizioni.

2. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

3. Le previsioni del presente articolo sono riferite a tutti i servizi oggetto dell'appalto.

4. Fuori dai casi di cui al comma 1 del presente articolo, non trova applicazione l'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

5. Si rimanda a quanto riportato all'art. 2 del Capitolato Tecnico.

ART. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO – MODALITÀ

1. Il pagamento delle spettanze dovute per il servizio in parola, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di regolari fatture in originale, emesse **mensilmente e posticipatamente, solo a seguito di trasmissione da parte di AIRGEST del certificato di verifica di conformità**, di periodo o straordinario, **dei servizi resi, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione dei servizi**, in entrambi i casi relativi ai servizi ed alle ore effettivamente prestate e certificate nel mese di riferimento.

2. Le fatture, che verranno liquidate a **sessanta (60) giorni** dalla data fattura fine mese, dovranno essere dettagliate per attività svolte presso le aree ove i servizi, oggetto d'appalto, avranno esecuzione, tali da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli da Airgest S.p.A., allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso.
3. Le fatture consegnate dall'Appaltatore dovranno essere necessariamente accompagnate dai seguenti documenti:
 - o le ore impiegate per lo svolgimento di ogni singolo servizio in appalto presso le sedi dell'Aeroporto;
 - o l'indicazione della mensilità di effettuazione dei servizi;
 - o eventuali altri documenti previsti dalla normativa di riferimento.
4. Le fatture dovranno riportare il codice **CIG 7998579C30** associato al presente appalto, essere intestate alla Airgest S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
5. **Ai fini della fatturazione elettronica, il codice identificativo SDI di Airgest S.p.A. è il seguente: M5UXCR1.**
6. In ottemperanza al meccanismo dello split payment, l'Affidatario dovrà emettere regolare fattura esponendo l'IVA, se dovuta, riportando espressamente l'annotazione "**Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72**". La suddetta IVA non sarà liquidata al Fornitore, ma liquidata direttamente all'Erario.
7. **Tutte le fatture emesse sulle quali non sarà riportata l'annotazione "Operazione con scissione dei pagamenti — Art. 17 Ter DPR 633/72" verranno da Airgest Spa respinte.**
8. L'importo di fattura dovrà già tenere conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche condotte secondo le prescrizioni di cui al presente Contratto.
9. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile del corrispettivo pattuito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
10. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
11. Airgest S.p.A., previo invio di comunicazione scritta diretta all'Appaltatore, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'Appaltatore.
12. Sull'importo dei corrispettivi, spettanti all'Affidatario, sarà operata la detrazione delle somme eventualmente dovute alla Società a titolo di penale per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso previsto.
13. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

ART. 8 – CONTROLLO DI QUALITÀ - VERIFICHE DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO IN CORSO D'ESECUZIONE

1. Il responsabile unico del procedimento (in sigla RUP) controlla l'esecuzione del presente contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità "*per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali*".
3. La verifica della conformità, finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, è svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) in presenza del RUP e dando avviso all'Esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
4. AIRGEST e l'Appaltatore dovranno verificare l'esatta quantificazione dei servizi che formeranno oggetto del contratto, per la contabilizzazione degli stessi.
5. Tali attività di verifica di conformità costituiscono atto vincolante per l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e, dunque, per la decorrenza dei termini contrattuali previsti per il pagamento dei servizi oggetto d'accertamento.
6. Il DEC, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua **entro cinque giorni** i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, **nei successivi cinque giorni**, elabora il **certificato di ultimazione delle prestazioni** e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
7. La verifica di conformità è avviata **entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione** e conclusa **entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione**.
8. L'esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore. I controlli non liberano l'esecutore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.
9. Il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP, su richiesta del Direttore dell'Esecuzione, **entro il termine di trenta giorni dalla ultimazione delle prestazioni**.
10. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), durante la vigenza contrattuale, potrà effettuare o disporre verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto, secondo la periodicità prevista nel presente Contratto in riferimento alla tempistica di fatturazione.
11. Il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo **nel termine di quindici giorni dal ricevimento** dello stesso. All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
12. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'esecutore anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali.
13. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.
14. Quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) rilascia il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.

15. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, e comunque **entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi**, il responsabile unico del procedimento rilascia il **certificato di pagamento** ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di **sessanta giorni** decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione.
16. Nel caso di superamento del tempo limite per la conclusione dell'attività di verifica di conformità per cause imputabili alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
17. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
18. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

ART. 9 – PENALI

1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, ivi compreso l'allegato C "Capitolato Tecnico" e allegati richiamati, nonché l'Offerta Tecnica, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Appaltatore, all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio di periodo e straordinarie, penalità variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.
2. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata del D.E.C. - di cui verrà redatto processo verbale - ovvero **entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione**.
3. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Airgest S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.
4. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.
5. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.
6. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione rinvenibile al presente articolo e di seguito indicata:
 - ❖ **In caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio: €500,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi**, decorsi i quali il Committente avrà la facoltà di risolvere automaticamente il Contratto di diritto per colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice comunicazione, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi;
 - ❖ **In caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati**, verrà applicata una penale di:
 - €250,00= per ogni giorno di ritardo;
 - ❖ **In caso di mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento**, verrà applicata una penale di:
 - €100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - €500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - €1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - €1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
 - ❖ **In caso di lamentele (oggettivabili), da parte dell'utenza aeroportuale o di Enti di Stato, rispetto agli applicabili obblighi di legge in ambito aeroportuale ovvero connessi alla gestione dei servizi affidati, ovvero condotte non decorose**, verrà applicata una penale di:
 - €100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - €200,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - €500,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - €500,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
 - ❖ **In caso di inadempimento parziale / totale per ogni prestazione non conforme alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico ed alla regola d'arte (a titolo solo esemplificativo: mancata registrazione dell'orario di inizio e fine turno, mediante il Sistema Rilevamento Attività di Airgest S.p.A., nonché del servizio eseguito, mancata fornitura di materiale di consumo, mancata consegna del riepilogo delle attività pianificate e programmate da eseguire durante la settimana successiva)**, verrà applicata una penale di:
 - €200,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - €300,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - €500,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - €1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
 - ❖ **In caso di impiego di personale tecnicamente non qualificato e/o mancata sostituzione del personale assente e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio**, verrà applicata una penale di:
 - €1.000,00=/episodio;
 - ❖ **In caso di irreperibilità del Referente Responsabile del Servizio e/o mancato presidio dei recapiti forniti dall'Appaltatore**, verrà applicata una penale di:
 - €100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - €500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - €1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;

- €1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ **In caso di gestione non corretta, in riferimento alla funzionalità ed alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 di attrezzature e materiali nell'area di intervento**, verrà applicata una penale di:
 - €100,00= al verificarsi del 1° episodio;
 - €500,00= al verificarsi del 2° episodio;
 - €1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
 - €1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°.

9.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.), in corso d'esecuzione, trova applicazione il **principio di cumulabilità** della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate dal D.E.C., nel corso dell'incontro - convocato ai sensi del precedente **art.8** del presente Contratto - per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.

2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, l'Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

1. **L'importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio, di periodo e straordinarie**, condotte secondo la periodicità di cui al pertinente articolo del presente Contratto.

2. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile dei canoni mensili in cui si articola il corrispettivo del servizio fornito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

3. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.

4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.

5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Società ha facoltà di considerare il Contratto risolto, di diritto, per colpa dell'Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

6. La penalità massima non potrà superare, in ogni caso, il 10% dell'importo contrattuale complessivamente considerato, pena la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

7. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.

8. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Ove si verificano deficienze ed inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità dei servizi, oggetto del presente Contratto, la Committente potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Appaltatore, il regolare funzionamento di detti servizi. A tal fine la Committente potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. L'integrazione dell'importo della cauzione dovrà avvenire entro i termini previsti dal successivo **art. 12** del presente Contratto.

10. Resta inteso che, ferma restando l'applicazione delle penali previste, la Committente si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ART. 10 – RECESSO

1. La Società si riserva la facoltà di procedere al recesso del Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- chiusura definitiva dello scalo all'esercizio della attività aerea civile;
- in ogni altro caso di pubblico interesse.

2. Il recesso del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi del recesso. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo delle prestazioni già eseguite, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.

3. La Società si riserva, inoltre, la piena ed insindacabile facoltà di recedere dall'affidamento del servizio oggetto del presente Contratto, in qualsiasi momento, in presenza di una giusta causa oggettiva, anche diversa da quelle di cui al precedente comma 1.

4. Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo raccomandata a.r. o mediante PEC.

5. Il recesso da parte del Committente comporterà, comunque, il pagamento della prestazione o parte di essa già effettuata dall'Incaricato alla data di recesso.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del DLgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 11 – RISOLUZIONE

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.

2. Fatte salve le cause di risoluzione del contratto previste dalla vigente legislazione, AIRGEST ha la facoltà di risolvere unilateralmente ed immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e

senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Affidatario, con facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti tecnico-professionali a seguito di revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze, autorizzazioni e certificazioni di legge, abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, rilasciate dalle competenti autorità amministrative e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento del servizio oggetto del presente Contratto;
 - c) per tutti i casi di inosservanza delle modalità di esecuzione del servizio previsto dalle leggi di settore, richiamate dal presente contratto ivi comprese le disposizioni aeroportuali;
 - d) per tutti gli altri motivi previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - e) frode nell'esecuzione del servizio, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario e di mancata reintegrazione nei termini del deposito cauzionale;
 - f) grave inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
 - g) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
 - h) morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandata; o per fusione delle società con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa;
 - i) fusione della società dell'Appaltatore con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa; l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
 - k) fusione della società dell'Appaltatore con altra, quando l'amministrazione non ritenga di continuare con gli altri soci o con la nuova impresa; l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - l) esecuzione dei servizi con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo di titoli abilitativi all'esercizio dei servizi affidati o dei requisiti etico – professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
 - m) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio;
 - n) violazione degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;
 - o) inadempienza accertata agli obblighi di riservatezza, di assicurazione contro i rischi da responsabilità civile, secondo i massimali previsti dal Contratto, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, di divieto di cessione del Contratto;
 - p) adozione da parte dei dipendenti, incaricati o rappresentanti dell'affidataria di gravi inadempienze comportamentali pregiudizievoli per l'immagine, i livelli di safety, security e di servizio e l'affidabilità di Airgest S.p.A. dinnanzi all'Amministrazione concedente, alla Direzione d'Aeroporto o agli utenti;
 - q) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne l'esecuzione nei termini previsti dal Contratto;
 - r) sospensione dei servizi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo; I servizi dovranno essere svolti senza alcuna interruzione per qualsiasi circostanza. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'impresa costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore. In tal caso, l'Airgest S.p.A. procederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale;
 - s) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto a terzi;
 - t) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
 - u) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Airgest S.p.A.;
 - v) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% dell'importo contrattuale;
 - w) applicazione delle misure o delle condanne di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;
 - x) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - y) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
3. Il Committente potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'articolo 1453 del c.c..
4. Nei casi indicati nel presente articolo, AIRGEST provvederà ad incamerare la cauzione definitiva.
5. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a Terzi in danno dell'Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, anche mediante incameramento della cauzione definitiva di cui *infra*, da quest'ultimo prestata, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
6. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, troveranno applicazione le seguenti previsioni:
- l'Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate da AIRGEST;
 - l'Appaltatore, una volta che ne sia richiesto, dovrà provvedere all'immediata restituzione ad AIRGEST dei locali/attrezzature a

lui affidati dalla Stazione Appaltante.

7. L'Appaltatore sarà tenuto, altresì, a risarcire ad AIRGEST i maggiori costi (ed ogni altra conseguenza pregiudizievole) che quest'ultima, a seguito dell'inadempimento del primo, dovesse sopportare per assicurare la regolare continuità ed il completamento del servizio oggetto del Contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto da AIRGEST in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore.

8. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.

ART. 12 – GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa costituisce la cauzione definitiva, mediante **polizza assicurativa/bancaria della n., stipulata in data, dell'importo di Euro. (Euro) pari al - per cento dell'importo aggiudicato al netto dell'iva, del presente Contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (vedasi art. 3 del presente Contratto) che resterà vincolato per tutta la durata dell'affidamento e che verrà restituito al termine dello stesso.**

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

6. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ART. 13 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE DELL'IMPRESA

1. L'Impresa ha provveduto a stipulare, con la compagnia di assicurazione, una polizza assicurativa a copertura del rischio da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT-RCO), n., per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per danni che possano derivare a persone, cose (beni mobili ed immobili) e animali tanto proprie, quanto dell'AIRGEST o di Terzi ivi comprese le attrezzature di proprietà di Airgest S.p.A. impiegate per lo svolgimento del servizio e causati da cattivo uso o incuria del personale dell'Appaltatore ovvero in dipendenza e/o conseguenza del comportamento doloso o colposo, anche omissivo e/o negligente del personale dell'Appaltatore, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

2. **Il massimale RCT e RCO non è inferiore ad €5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per ciascun anno, né vi sono limiti al numero dei sinistri, avente validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto.**

3. La polizza assicurativa precisa ed include espressamente altresì che la voce "Assicurato" comprende anche AIRGEST, i suoi dipendenti e i suoi consulenti fra i "Terzi". Tale inclusione deve risultare dalla polizza RCT/O o sua opportuna appendice.

4. La polizza assicurativa prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di AIRGEST.

5. La copertura assicurativa prevede, in particolare, l'estensione di garanzia alle opere, impianti e attrezzature fissi e mobili, aeromobili presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei servizi, di proprietà della Committenza o comunque da essa tenuti, nonché di proprietà di Enti terzi e di altre Compagnie operanti nel sedime aeroportuale.

6. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno

apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

7. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
8. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
10. Tali polizze sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente procedura (vedasi <https://www.airgest.it/norme-di-accesso/>).
11. In tal caso, il conducente deve essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento, con costi a carico dell'appaltatore.

ART. 14 – DANNI CAUSATI DALL’AFFIDATARIO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI – ASSICURAZIONE RC AUTO

1. Le polizze di cui ai precedenti articoli sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto (vedasi <https://www.airgest.it/norme-di-accesso/>).
2. L’Affidatario sarà responsabile per tutti i rischi relativi all’espletamento, nell’ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, che possono derivare a persone e/o cose dell’AIRGEST, nonché per i danni a persone e/o cose e/o animali di Terzi, in conseguenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio in oggetto e derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, strumentali all’espletamento del servizio, oggetto del presente Contratto.
3. La copertura prevede **massimali annui non inferiori ad €5.000.000,00** (cinquemilioni/00 euro) **per sinistro e con validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto.**
4. **Ciascun mezzo è provvisto di polizza per RC Auto, recante l'espressa inclusione, tra i sinistri coperti dalla polizza assicurativa, anche i sinistri che possano verificarsi nel sedime aeroportuale e senza diritto di rivalsa nei confronti di AIRGEST.** Tale impegno deve risultare dalla polizza RC Auto o sua opportuna appendice.
5. Rischi, scoperti e franchigie eventuali non coperti dalla polizza sono apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico, non essendo accettate forme di riduzione per i diversi rischi.
6. La polizza assicurativa prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di AIRGEST.
7. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
8. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
10. **Il conducente si obbliga ad essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.**
11. L’Affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

ART. 15 – PERSONALE DELL’AFFIDATARIO

1. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e professionale, garantendo assoluta riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti, informando tempestivamente AIRGEST di quanto accaduto. Nel caso venissero rinvenuti oggetti, comprese somme di denaro, questi dovranno essere consegnati al D.E.C. di Airgest che si attiverà in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Nel caso in cui l’Appaltatore debba, durante lo svolgimento del servizio, adibire nuovo personale (anche in sostituzione di quello iniziale) dovrà darne comunicazione scritta con debito anticipo al Committente.
3. L’Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare, su semplice richiesta del Committente, l’elenco nominativo delle persone che hanno operato per ciascun volo.
4. Gli elenchi devono essere conservati presso l’Appaltatore per almeno 12 mesi.
5. Il personale dovrà essere debitamente istruito sulle modalità di esecuzione dei servizi, in relazione alle mansioni a ciascuno attribuite. A tal fine l’appaltatore dovrà provvedere alla formazione qualificata ed aggiornamento del personale a proprie spese, in particolare in materia di sicurezza e movimentazione delle merci pericolose e delle altre attività ritenute di particolare delicatezza.
6. Il personale dovrà essere debitamente istruito sul contenuto dei piani di emergenza aeroportuali, evacuazione dell’area terminal in caso di incendio, terremoti o allagamenti.
7. Il personale utilizzato è alle dipendenze e sotto esclusiva responsabilità dell’Impresa, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’Appaltatore.
8. **L’Appaltatore assume su di sé il rischio di malattia e infortuni del personale dedicato al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l’efficienza del servizio stesso e, qualora sia necessario sostituire una o più delle risorse dedicate al servizio, l’Appaltatore si impegna a sostituirla con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dandone preventiva comunicazione all’AIRGEST.**
9. Il personale utilizzato è alle dipendenze e sotto esclusiva responsabilità dell’Impresa, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all’espletamento delle prestazioni assunte dall’Appaltatore.
10. Ai sensi delle prescrizioni ADR.OR.D.010 e ADR.OR.D.025, l’Appaltatore, in quanto affidatario di attività espletate all’interno del sedime aeroportuale ed impattanti sulle condizioni di safety dell’Aeroporto, si obbliga nei confronti di Airgest S.p.A. ad

assicurare piena conformità della propria organizzazione interna (Human Resources e Training), delle proprie procedure operative e di audit alle prescrizioni di cui al vigente Manuale di Aeroporto adottato da Airgest S.p.A., nonché a consentire alla stessa Airgest S.p.A., attraverso la propria funzione aziendale "Compliance Monitoring", ed alle Autorità competenti, in qualunque momento ed a semplice richiesta, ogni necessaria attività di monitoraggio ai fini della verifica della conformità alle disposizioni e procedure operative del Gestore contenute nel predetto Manuale di Aeroporto e alle disposizioni vigenti in materia di safety.

11. In ogni caso, tutto il personale, oltre a possedere qualifiche e titoli sufficienti a svolgere in modo adeguato, nel rispetto della normativa in vigore, il servizio relativo al ruolo di GPG in ambito aeroportuale, dovrà attenersi alle Leggi, Regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della stipula del contratto d'affidamento del servizio di pronto soccorso sanitario, siano esse emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, ancorché qui non richiamate.

12. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

13. Il Referente Responsabile del Servizio, referente delegato dell'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.

14. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Tecnico.

ART. 15 BIS – COMPITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, REFERENTE DELL'APPALTATORE

1. Nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, oltre al Responsabile dell'Appalto, che garantisce l'organizzazione complessiva dell'appalto e rappresenta l'interfaccia primaria con Airgest, l'Appaltatore dovrà garantire la supervisione del servizio da parte di almeno un Responsabile, in base alla propria autonoma organizzazione, che a titolo di esempio non esaustivo, sarà in particolare responsabile:

- a) di interfacciarsi con la Committenza:
 - o la gestione e aggiornamento delle singole aree;
 - o la pianificazione degli interventi di pulizia e sanificazione, disinfezione, derattizzazione;
 - o la registrazione di tutte le attività e di tutti gli interventi eseguiti;
 - o la verifica della loro attuazione con certificazione da parte del personale dell'Airgest;
 - o la stampa dei report periodici sull'andamento dell'attività dettagliando le operazioni periodiche svolte presso le singole Macroaree e le Aree esterne e a Verde.

Ogni eventuale e successiva variazione sarà comunicata dal Committente.

- b) della qualità del servizio reso;
- c) della programmazione e gestione delle risorse destinate all'appalto, in modo autonomo, garantendo la continuità del servizio in caso di mancanza di personale sul cantiere;
- d) interfacciarsi in modo proattivo con i Responsabili/Supervisor del Committente in presenza di criticità operative (es. modifica alla schedulazione dei voli dovuta ad anticipi, ritardi, dirottamenti, ecc.)
- e) dell'adozione di tutte le misure necessarie all'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi e, *in primis*, dell'osservanza degli *standard* qualitativi e di sicurezza prescritti nonché della tutela dell'integrità dei beni dei passeggeri, durante l'espletamento delle attività oggetto dell'appalto;
- f) della supervisione, coordinamento e controllo dei servizi oggetto dell'appalto, direttamente e tramite il Capo Squadra in turno;
- g) far fronte ad esigenze imprevedute ed improvvise (es. carenze di risorse o necessità di risorse aggiuntive a causa di particolari contingenze operative), anche su segnalazione diretta di Airgest nei momenti di assenza del Responsabile del servizio, referente dell'Appaltatore, provvedendo anche direttamente ed in modo tempestivo ad un piano di reperimento di risorse aggiuntive.

15 BIS.1 Capo squadra dell'appaltatore

2. L'Appaltatore, nell'espletamento dei compiti di organizzazione, coordinamento e controllo delle attività oggetto dell'appalto garantirà la presenza di Capi Squadra, per l'intero orario di erogazione del servizio, in numero sufficiente rispetto ai picchi di traffico ed alle diverse attività da svolgere, tale da garantire la puntualità dei voli ed il rispetto dei parametri di qualità previsti.

3. A titolo di esempio, non esaustivo, i Capi Squadra dovranno:

- sovrintendere per tutta la durata del turno alle diverse attività oggetto dell'appalto;
- supervisionare, coordinare e controllare il complesso delle attività svolte, verificando la corretta applicazione delle metodologie esecutive, al fine di garantire il rispetto degli *standard* qualitativi e di sicurezza (Safety e Security) prescritti e l'osservanza delle procedure operative;
- far fronte ad esigenze imprevedute ed improvvise (es. carenze di risorse o necessità di risorse aggiuntive a causa di particolari contingenze operative), rilevate autonomamente oppure anche su segnalazione diretta di Airgest nei momenti di assenza del Responsabile del servizio, referente dell'Appaltatore, provvedendo anche direttamente ed in modo tempestivo ad un piano di reperimento di risorse aggiuntive;
- essere reperibile e presente presso il cantiere nel proprio turno di intervento dotandosi di idoneo mezzo di comunicazione.

ART. 15 TER – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare gli orari di servizio stabiliti dalla Committente.

2. Si riportano di seguito gli orari in vigore al momento della stesura del presente documento, precisando che hanno funzione meramente indicativa in quanto funzionali alla attuale tipologia di traffico.

Orari di operatività:

Periodo: **vedasi art. 3 del presente contratto**

Programmazione turni settimanali

Gestione in fase tattica degli orari di lavoro causa particolari esigenze operative (ritardi, cancellazioni ecc.)

Per un monte ore indicativo previsto di: **vedasi il Capitolato Tecnico (13.350 ore/anno+6.675 ore, solo se viene esercitata**

l'opzione di rinnovo semestrale).

Trattasi di quantità presunta senza che l'Appaltatore possa, per tali motivi, avanzare qualsivoglia diritto o pretesa comunque denominata; la quantità totale presunta non impegna in alcun modo Airgest S.p.A., essendo l'entità del servizio correlata al reale fabbisogno di AIRGEST.

3. Le eventuali variazioni operative (cancellazioni, voli aggiuntivi, cambio macchina, dirottamenti e quant'altro) rispetto all'operativo voli programmati, vengono comunicate nella giornata di operatività del volo e comunque non appena possibile (anche tramite e-mail) e comunque tali servizi dovranno in ogni caso essere garantiti con adeguata vigilanza operativa e/o reperibilità telefonica; in tali casi l'organizzazione del servizio dovrà essere effettuata con le modalità, gli *standard* di qualità ed i tempi di esecuzione previsti.

4. Tali variazioni non comporteranno, comunque, alcuna maggiorazione del compenso da corrispondere all'Appaltatore.

5. In situazioni di anomalie operative l'Appaltatore si atterrà alle eventuali variazioni di modalità e priorità fornite dalla Committente, ivi comprese nuove procedure che comportino o meno variazioni nei tempi di esecuzione dei servizi.

6. Analogamente all'Appaltatore non spetterà alcun corrispettivo nel caso in cui ci sia la cancellazione e/o il dirottamento di un volo.

Orario d'erogazione del servizio

Il servizio dovrà essere garantito per tutta la durata dell'attività in area operativa Air Side/Land Side, ovvero dall'apertura dell'area check-in del primo volo del mattino alla chiusura dell'ultimo volo in partenza della sera, anche in caso di anomalie operative, dirottamenti e ritardi non programmati.

ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. La Committente potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l'AIRGEST S.p.A., effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

6. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Airgest – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi anzidetti e/o, comunque, agli obblighi di legge.

7. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.

ART. 17 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA

1. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

2. L'Impresa è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente Contratto, tutte le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla suddetta normativa, nonché quelle che dovessero essere emanate.

3. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

5. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AIRGEST, assumendosene ogni relativa alea.

6. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

7. L'Appaltatore è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far

rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal DLgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Appaltatore e Committente.

8. E' unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.

10. L'Appaltatore, in relazione alla natura dei rischi residui connessi alla tipologia dei servizi da espletare, dovrà assicurare la presenza sui posti di lavoro di adeguati dispositivi di protezione, allo scopo di tutelare i lavoratori dai rischi inerenti la sicurezza o la salute, stabilendone le condizioni d'uso, vigilando sul loro utilizzo, obbligandosi nella loro manutenzione e fornendo ai lavoratori dettagliate istruzioni, nonché l'addestramento al loro corretto uso.

11. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AIRGEST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

12. L'Impresa, prima dell'inizio della realizzazione delle lavorazioni, dovrà prendere parte alla c.d. riunione di coordinamento per la sicurezza ai fini della redazione del DUVRI.

ART. 18 – ATTREZZATURE DI LAVORO E GESTIONE DEI MATERIALI TECNICI (FULL RISK)

1. L'Impresa, nell'ambito della propria organizzazione, dovrà dotarsi di tutte le risorse strumentali necessarie all'espletamento delle attività affidate. Tali risorse dovranno essere di adeguata consistenza quantitativa e conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. La loro consistenza non potrà comunque risultare, in nessun caso, inferiore a quanto necessario a garantire la regolarità e il corretto svolgimento del servizio affidato e necessario per adempiere compiutamente alle obbligazioni del presente Contratto.

3. L'utilizzo delle attrezzature di lavoro non deve in alcun modo danneggiare i beni aeroportuali fissi e mobili.

4. **Il servizio comprende, quindi, anche la fornitura di tutti i materiali, i ricambi generici e specifici, i mezzi d'opera ed attrezzature necessarie per il corretto adempimento dello stesso dei quali l'Appaltatore è il solo responsabile del relativo approvvigionamento.**

5. **I costi di approvvigionamento si intendono valutati e compensati nell'importo contrattuale e, pertanto, nulla è dovuto ulteriormente all'Appaltatore.**

6. **L'Appaltatore dovrà avere in giacenza materiali di consumo conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di adeguata consistenza qualitativa, anche se non specificata, tale da garantire i tempi di ripristino concordati.**

ART. 19 – SUBAPPALTO

1. Per particolari esigenze dell'Appaltatore è ammesso il subappalto, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 105 del DLgs. n. 50 del 18/04/2016) e della legislazione antimafia.

2. L'Appaltatore che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo con apposita dichiarazione.

3. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevato dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio.

ART. 20 – INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO

1. E' vietata, a pena di nullità, da parte dell'Appaltatore, la cessione, anche parziale sotto qualsiasi formula, di tutto o parte del contratto, al lume dell'art. 105, comma 1, secondo periodo, del DLgs 50/2016, fatte salve le ipotesi di cessione e affitto d'azienda o trasformazione, fusione o scissione della società.

2. Il Contratto non è trasferibile in capo a terzi.

3. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa dell'obbligo di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AIRGEST S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente Contratto si intende risolto di diritto *ope legis* con perdita del deposito cauzionale definitivo.

4. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla Società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ART. 21 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORAZIONI, FORNITURE E SERVIZI IN AREA AEROPORTUALE

1. Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale.

2. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l'Affidatario si obbliga a rispettare.

3. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>

4. **Rimangono totalmente a carico dell'Affidatario gli oneri ed i costi connessi all'espletamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio pass e autorizzazione alla guida in airside, corso security, etc.).**

5. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge.

6. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.

7. Le operazioni dovranno essere condotte in presenza ed in concomitanza dell'esercizio dell'attività aeroportuale e dell'utilizzo delle aree limitrofe alle infrastrutture da parte della Società di gestione e degli altri utenti.

8. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Tecnico.

ART. 22 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. **Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione, sospensione o soppressione, per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.**
2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale, stante la compromissione degli adeguati livelli di servizio che il Committente ha, istituzionalmente, nella sua veste di gestore, il dovere di garantire in ambito aeroportuale e comporta la conseguente risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto per colpa del Prestatore del servizio e la piena facoltà di adottare le misure indicate dal precedente **art. 11** del presente Contratto, fermo restando l'ulteriore azione per il risarcimento dei danni e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
3. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Committente, si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale.
4. Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'integrale espletamento del servizio, la Committente provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture, e determinato sulla base degli anticipati piani di programmazione attività.
5. L'Appaltatore è comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Committente, nonché a garantire un servizio di emergenza.
6. In caso di arbitraria sospensione del servizio, da parte dell'affidatario, la società, oltre all'applicazione della penale di cui al precedente art. 15, provvederà a trattenere un importo pari alle ore o frazioni di ora di servizio non prestato, fermo restando l'ulteriore azione per il risarcimento dei danni. Qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore ad **una giornata operativa (06.00 ÷ 22.00), ovvero per complessive 24 ore nel periodo d'affidamento dei presenti servizi**, la società ha piena facoltà di ritenere l'affidamento risolto di diritto e conseguentemente adottare, senza bisogno di messa in mora, le misure indicate dall'ultimo comma del precedente art.15. In caso di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali, la società opererà, sull'importo dovuto, la trattenuta per l'importo corrispondente alle ore, o frazioni di ore, di servizio non prestato, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
7. AIRGEST si riserva, altresì, la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, ivi compresa l'imputazione diretta nei confronti dell'Appaltatore, da far valere in tutte le competenti sedi, di ogni responsabilità e dei maggiori oneri che dovessero essere sostenuti da AIRGEST, nei confronti dell'utenza in transito e degli Entri Terzi Verificatori, ed in particolare dell'Ente di Vigilanza ENAC, per carenze nella gestione del servizio oggetto del presente Contratto.

ART. 23 – LOCALI A DISPOSIZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. AIRGEST potrà, a sua discrezione, concedere all'affidatario l'uso temporaneo di uno o più locali per l'espletamento del servizio.
2. AIRGEST sarà, comunque, sollevata da qualsiasi responsabilità circa la custodia di quanto contenuto nei locali messi a disposizione. All'atto dell'eventuale consegna dei locali e/o degli spazi, verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti.
3. Alla scadenza o risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, l'affidatario sarà tenuto a riconsegnare i locali e/o spazi, eventualmente assegnati, nelle condizioni di presa consegna, come da relativo verbale. Qualora detti locali e/o spazi risultassero danneggiati, e/o non perfettamente mantenuti, rispetto al verbale di consegna, AIRGEST, previa contestazione da formularsi in seno al verbale di riconsegna, eseguirà quanto necessario al loro ripristino, addebitando all'affidatario le relative spese. Preventivamente alla consegna dei suddetti locali e/o spazi, in ottemperanza all'art. 12 del d.l. n. 59/1978 (convertito con la legge n. 191/78), l'Affidatario dovrà fornire copia del documento di identità del suo legale rappresentante.

ART. 24 – RESTITUZIONE DEI LOCALI

1. L'affidatario, **entro 5 (cinque) giorni solari dal termine**, per qualsiasi causa, del rapporto, dovrà provvedere alla restituzione dei locali e/o gli spazi di appartenenza dell'AIRGEST concessi.
2. In caso di mancata restituzione dei locali, entro il termine di cui sopra, l'Airgest, fatta salva ogni azione a tutela dei propri diritti, addebiterà all'affidatario **una penale giornaliera di € 500,00 fino all'effettiva restituzione dei locali medesimi**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 25 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 26 – CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

1. In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l'Appaltatore conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta tecnico-economica.
2. **Il presente Contratto ha, altresì, per oggetto, l'espletamento di tutti i servizi e/o forniture di cui all'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di partecipazione alla gara.**
3. Si rimanda integralmente ai contenuti del citato progetto tecnico che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, costituendo impegni contrattuali che saranno oggetto anch'essi di verifica tecnico amministrativa della rispondenza tra quanto l'Affidatario, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo del citato progetto tecnico e quanto poi effettivamente espletato dall'Affidatario stesso in fase esecutiva degli impegni contrattuali.

4. Tale verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione verrà condotta a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Airgest S.p.A.

ART. 27 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST, i seguenti documenti allegati al presente Contratto:

- 1) il Progetto dei servizi ed i relativi elaborati indicati nella Lettera di Invito;
- 2) il Capitolato Tecnico e relativi allegati, comunque denominati;
- 3) l'Offerta Tecnica;
- 4) l'Offerta Economica;
- 5) la Cauzione Definitiva;
- 6) la Polizza Assicurativa RCT/O dell'Appaltatore;
- 7) la Polizza Assicurativa RCAuto dei mezzi dell'Appaltatore;
- 8) il DUVRI;
- 9) il Patto di Integrità;
- 10) il Protocollo di Legalità.

2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione *infra* indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.

3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

**ART. 28 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI -
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e relative "Linee Guida" attuative emanate ed emanande dall'A.N.A.C., il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate dal predetto Codice degli Appalti Pubblici, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., la Lettera di Invito, il Capitolato Tecnico (e relativi allegati, comunque denominati), il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di Legalità ed il Patto di Integrità e tutta la normativa di settore e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.) nonché le norme del Codice Civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto, purché non contrastino con le disposizioni precedentemente citate, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme vigenti in materia e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.

3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività affidate dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Direzione della corretta esecuzione del Contratto.

4. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

ART. 29 – REGOLAMENTO DI SCALO

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet <https://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ART. 30 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

2. Ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

3. Ciascuna parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale e di un conseguente obbligo di legge, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

4. Ciascuna parte da altresì atto che i dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione del presente contratto, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva nel rispetto dei termini di legge. A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti agli artt. 15 e ss. del Regolamento Ue n. 679/2016, consistenti

essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

**ART. 31 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136 -
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'incaricato assume su di sé l'obbligo incondizionato di osservare e fare osservare, senza alcuna eccezione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. n.136/2010, come modificato dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito dalla Legge 17/12/2010, n. 217.
2. Si procederà alla risoluzione di diritto del contratto di affidamento del servizio nelle ipotesi di cui all'art. 2 della l. r. 15/2008 e s.m.i. e Legge n.136 del 13.08.10 e s.m.i..
3. L'aggiudicatario ha l'obbligo d'indicare un numero di conto corrente unico sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale.
4. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente articolo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

ART. 32 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. La validità del presente Contratto è subordinata all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (D.Lgs. 159/11, come modif. dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e normativa da essa richiamata).
2. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11, come modif. dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. La stazione appaltante, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.
4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
5. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
7. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, AIRGEST potrà procedere a scorrimento della graduatoria redatta in sede di gara, qualora, nel corso di esecuzione del Contratto d'appalto, si verificano:
 - gravi inadempimenti dell'Appaltatore dai quali discenda la risoluzione di diritto del Contratto;
 - ovvero, le fattispecie contemplate dal menzionato art. 110.
8. L'affidamento, nell'ipotesi di cui al comma che precede, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

ART. 33 – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la stazione appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dal d.lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6 del protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore. L'esistenza o sopravvivenza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa "antimafia", comporterà la revoca dell'affidamento.
3. AIRGEST, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l'esecuzione del Contratto.
4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di corruzione o concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
5. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del Contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del Contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del Contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dagli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

6. AIRGEST si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

ART. 34 – CODICE ETICO E OSSERVANZA DEL MOGC EX DLGS. N. 231/2001 E S.M.I.

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.lgs. n. 231/01, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione di citati documenti, pubblicati ai seguenti indirizzi internet <https://www.airgest.it/amm-trasparente/codice-etico/> e <https://www.airgest.it/amm-trasparente/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo/>, nel corso della durata del presente Contratto, e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Affidatario è, a tal fine consapevole, sin d'ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

3. L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Modello per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

4. L'Appaltatore dichiara inoltre di conoscere e rispettare i principi contenuti nel piano aziendale Anticorruzione visionabili sul sito www.airgest.it nella sezione "Amministrazione Trasparente".

ART. 35 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali compresa la registrazione del presente atto, saranno a carico dell'Affidatario, ivi comprese le spese inerenti e conseguenti il Contratto. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.

2. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore le spese per la pubblicazione, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara, previste dalle norme del codice degli appalti (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), le quali "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione" ed ammontano ad €..... (importo ivato).

3. Tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.

ART. 36 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia di Airgest S.p.A. ad esercitare i diritti derivanti dal medesimo atto.

2. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

ART. 37 – PATTI MODIFICATIVI – FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO

1. Modifiche ed integrazioni al presente Contratto avranno efficacia tra le Parti solamente se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambi le Parti, a pena di inefficacia degli stessi ai sensi dell'articolo 1352 Codice Civile.

2. Ogni e qualsivoglia accordo verbale in contrasto con il presente Contratto sarà da intendersi come non esistente e per ciò stesso privo di ogni valore contrattuale.

ART. 38 – ELEZIONE DEL DOMICILIO – COMUNICAZIONI

1. L'Impresa aggiudicataria dichiara di eleggere e mantenere il proprio domicilio speciale in Trapani, presso la AIRGEST, Aeroporto di Trapani.

2. Ogni modifica al domicilio dell'AIRGEST o dell'Appaltatore, come sopra indicato, dovrà essere comunicata all'altra Parte.

3. Resta anche contrattualmente stabilito che il foro competente è esclusivamente quello di Trapani per qualunque controversia possa insorgere tra la AIRGEST e l'Impresa aggiudicataria.

ART. 39 – LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale.

2. Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la competenza giurisdizionale esclusiva è del foro di Trapani.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Gianluca Licari.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è, coadiuvato per la gestione degli interventi di manutenzione delle aree verdi da

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in triplice originale, viene firmato dai contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Trapani, li

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Dott. Salvatore Ombra

L’AFFIDATARIO
Il legale rappresentante

L’Appaltatore dichiara di aver preso piena ed esatta visione e cognizione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole ed, in particolare, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del c.c., dichiara di approvare specificatamente le clausole relative agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 intendendole come sopra sottoscritte una per una.

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Dott. Salvatore Ombra

L’AFFIDATARIO
Il legale rappresentante
